



TRIBUNALE DI PESARO

Decreto

Il Giudice,

letto il ricorso ex art. 14 ter legge n. 03/12;

vista la relazione della professionista nominata ex art. 15 della legge citata, la quale verificava la veridicità dei dati esposti dalla parte ricorrente, senza segnalare profili di particolare criticità;

ritenuto che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'art. 7 co. 2 lett.

a) e b), atteso che, per un verso, BALDELLI FRANCESCO non risulta essere un soggetto fallibile (essendo oggi lavoratore dipendente ed essendo stato socio della soc. Albamobili di Baldelli Graziano & C. snc cancellata nel 2012) e che, per altro verso, non ha fatto ricorso – negli ultimi cinque anni – ai procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento;

vista la documentazione prodotta;

preso atto che la attuale condizione di sovraindebitamento risale a vicende relative all'attività di impresa prima esercitata;

rilevato che è stata eseguita la comunicazione all'Agenzia delle Entrate prevista dall'art. 14 ter co. 4 legge n. 03/12;

ritenuto che va nominato un liquidatore e che in merito non vi sono incompatibilità a nominare la stessa professionista che ha svolto le funzioni di organismo di composizione della crisi;

rilevato che spetta al giudice quantificare le somme necessarie al mantenimento e che tale incombenza non può prescindere dalle finalità della procedura;

considerato che quindi è necessario temperare la necessità di superare o regolamentare lo stato di indebitamento del debitore garantendo a quest'ultimo e alla famiglia una condizione di vita dignitosa ma anche tutelare la legittima aspettativa ed il diritto dei creditori di veder soddisfatte, almeno in parte, le proprie pretese;

rilevato che, attualmente, la parte debitrice risulta svolgere attività di dipendente e percepire una retribuzione (netta) di circa euro 1.400,00/1.500,00;

rilevato che con il ricorrente convive la coniuge VENTURI, anch'ella occupata e con reddito annuo di circa 20.000,00 euro, e due figli che, ancorché maggiorenni, non paiono economicamente indipendenti (l'OCC riferisce, infatti, che sono i genitori a provvedere al loro sostentamento);

considerato che sono stati indicati dal ricorrente esborsi mensili per circa euro 2.390,00;

preso atto dell'elencazione delle tipologie di spese e dei relativi importi, è possibile reputare congruo il fabbisogno per l'intero nucleo nella misura di euro 2.200,00;

ritenuto pertanto che, a mente il fabbisogno di euro 2.200,00, il ricorrente debba versare alla procedura tutta la quota del proprio stipendio mensile, e comunque non meno di 400,00 euro (vd. proposta), che, sommato a quello mensile della coniuge, ecceda la soglia di fabbisogno indicata;

ritenuto che, trattandosi di procedimento di liquidazione del patrimonio, tutto il patrimonio – mobile e immobile, presente e sopravvenuto – del debitore sarà acquisito, salvo espresse esclusioni, alla procedura in funzione del soddisfacimento dei creditori;

(-) non è stata avanzata alcuna richiesta di esclusione di specifici beni;

p.q.m.

(-) dichiara aperta la procedura di liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 03/2012, a carico di FRANCESCO BALDELLI, nato a Pesaro (PU) il giorno 30.10.1969 e residente a Vallefoglia (PU), via P. Gobetti n. 12;

(-) nomina quale liquidatore – visti gli artt. 15 co. 8 e 14 quinquies co. 2 lett.a) – la professionista già individuata come O.C.C. in sede di predisposizione della relazione;

(-) dispone che la proposta ed il presente decreto siano pubblicati, per estratto, entro giorni 15, a cura del liquidatore, nella cronaca locale del Resto del Carlino e notificati ai creditori individuati nella relazione depositata dall'organismo di composizione della crisi, avvertendo i creditori che possono proporre reclamo ai sensi dell'art 10, comma 6, della legge n 3/2012;

(-) dispone il divieto di iniziare o proseguire, fintanto che il provvedimento di chiusura della procedura non sia divenuto definitivo, azioni cautelari o esecutive e di acquistare

titoli di prelazione nei confronti del ricorrente da parte dei creditori che abbiano titolo o causa anteriori al deposito del ricorso;

(-) stabilisce che il debitore versi alla procedura la quota del proprio stipendio mensile, e comunque non meno di 400,00 euro, che, sommata allo stipendio mensile della coniuge, ecceda la soglia di fabbisogno indicata in parte motiva;

(-) concede al liquidatore giorni 60 per procedere all'inventario ed alla stima dei beni ai sensi dell'art 14 sexies della legge n 3/2012, autorizzandolo espressamente a tale fine ad eseguire controlli anche presso l'anagrafe tributaria e presso gli istituti di credito, ed ulteriori giorni 30 per presentare il piano di liquidazione ai sensi dell'art.14 novies della legge n. 03/12, tenendo conto delle disposizioni sopra evidenziate circa la determinazione del patrimonio del debitore;

(-) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, nei rispettivi registri laddove nel patrimonio da liquidare siano compresi beni immobili o beni mobili registrati nonché, in caso di svolgimento di attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;

(-) ordina la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, per i quali non sia stato disposto alcun esonero, incaricando il liquidatore di provvedere all'attuazione dell'incombente in assenza di esecuzione spontanea;

(-) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Pesaro, il 30.06.2021

Il Giudice